



2025/1065

12.8.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1065 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale e che rettifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2025 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2025/870 ⁽²⁾ che aggiorna i riferimenti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1139 ai requisiti di protezione ambientale dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»). Gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati devono soddisfare tali requisiti di protezione ambientale.
- (2) Le disposizioni vigenti in materia di protezione ambientale di cui al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ⁽³⁾ dovrebbero essere aggiornate ai fini di un'attuazione coerente dei requisiti di protezione ambientale applicabili.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.
- (4) Nel regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione ⁽⁴⁾ è stato inavvertitamente omissso il titolo dell'allegato Ib del regolamento (UE) n. 748/2012. È pertanto opportuno inserire il titolo dell'allegato Ib.
- (5) I regolamenti delegati (UE) 2022/1358, (UE) 2023/1028 ⁽⁵⁾ e (UE) 2024/1108 ⁽⁶⁾ della Commissione hanno successivamente modificato l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 e inavvertitamente introdotto riferimenti incoerenti e ridondanze. È pertanto opportuno rettificare l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2025/870 della Commissione, del 28 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago (GU L, 2025/870, 5.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/870/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione, del 2 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l'aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1358/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/1028 della Commissione, del 20 marzo 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda la definizione di aeromobile complesso a motore e rettifica tale regolamento (GU L 139 del 26.5.2023, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1028/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/1108 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione e il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio e gli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L, 2024/1108, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1108/oj).

- (6) Alcune disposizioni del presente regolamento modificano e rettificano disposizioni del regolamento (UE) n. 748/2012 modificate dal regolamento delegato (UE) 2024/1108, che divengono applicabili il 1° maggio 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 02/2024 emesso dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

- (1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione);»
- (2) all'articolo 1, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19, 58 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità dei prodotti, delle parti, delle pertinenze, delle unità di controllo e monitoraggio e dei componenti delle unità di controllo e monitoraggio, specificando:

(*) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>).»;
- (3) l'articolo 9 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un'impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per la fabbricazione di parti, pertinenze o componenti di unità di controllo e monitoraggio che possono essere installate in un prodotto omologato o in un'unità di controllo e monitoraggio, conformemente all'allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).»;
 - b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e delle relative parti può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per la fabbricazione di parti che possono essere installate in un prodotto omologato o in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).»;
 - c) il paragrafo 8 è soppresso;
- (4) l'allegato I (parte 21) è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificato:

- (1) l'allegato I (parte 21) è rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- (2) nell'allegato Ib (parte 21 Light), prima dell'indice è inserito il titolo seguente:

«ALLEGATO Ib

PARTE 21 LIGHT

Certificazione e dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio destinati principalmente all'aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, e dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1) l'indice («Indice») è così modificato:

a) il titolo del punto 21.A.91 è sostituito dal seguente:

(non riguarda la versione italiana)

b) il titolo del punto 21.B.85 è sostituito dal seguente:

«21.B.85 Requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto»;

(2) il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente:

«21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione

Le modifiche a un certificato di omologazione devono essere classificate come modifiche di “minore entità” e “maggiore entità”. Una “modifica di minore entità” non ha un effetto significativo sulla massa, sull'equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative, sulla rumorosità o sui livelli di emissioni certificati, sui dati di idoneità operativa o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale del prodotto o del sistema aeromobile senza equipaggio (UAS), o non ha un effetto significativo sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità dell'unità di controllo e monitoraggio (CMU). Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche devono essere considerate “modifiche di maggiore entità” ai sensi del presente capitolo. Le modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.»;

(3) al punto 21.A.95, lettera b), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi del punto 1, e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità; e»;

(4) al punto 21.A.432C, la lettera b) è così modificata:

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti da esso interessati sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;»;

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, dell'UAS o della CMU. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 4 del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e»;

(5) al punto 21.A.433, lettera a), i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1) se è stato dimostrato, in base al programma di certificazione di cui al punto 21.A.432C, lettera b), che il progetto di riparazione è conforme alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, nonché ad eventuali emendamenti stabiliti e comunicati dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.450;

2) se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi della lettera a), punto 1, e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità;»;

(6) il punto 21.B.70 è sostituito dal seguente:

«21.B.70 Specifiche di certificazione

L'Agenzia, a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all'aeronavigabilità e i dati di idoneità operativa, che le autorità competenti, le organizzazioni e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU e componenti di CMU ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV, V e IX di detto regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere emessi, modificati o integrati i certificati.»;

(7) il punto 21.B.85 è sostituito dal seguente:

«21.B.85 Requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

a) Per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o per un certificato di omologazione di un motore l'Agenzia definisce e notifica al richiedente i requisiti di protezione ambientale applicabili tra i requisiti essenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 2), primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.

b) (Riservato).»;

(8) L'appendice VII è sostituita dalla seguente:

«Appendice VII

Ad uso dello Stato di registrazione		1. Stato di registrazione		3. Documento n.:	
2. CERTIFICATO ACUSTICO					
4. Contrassegni di registrazione:		5. Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:		6. Numero di serie dell'aeromobile:	
.....		
7. Costruttore e designazione del motore/dei motori a cura del costruttore:			8. Costruttore e designazione dell'elica/delle eliche a cura del costruttore: (¹)		
.....				
9. Massa massima al decollo (kg):		10. Massa massima all'atterraggio (kg): (¹)		11. Norma di certificazione acustica:	
.....		
12. Modifiche supplementari apportate al fine di garantire l'osservanza delle norme di certificazione acustica:					
.....					
13. Livello di rumore laterale/ a potenza piena: (¹)	14. Rumorosità in atterraggio: (¹)	15. Rumorosità in parata aerea: (¹)	16. Rumorosità in sorvolo: (¹)	17. Rumorosità al decollo: (¹)	
.....	
Osservazioni:					
18. Il presente certificato acustico è rilasciato ai sensi dell'allegato 16, volume I, della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, per l'aeromobile summenzionato, che si considera rispondente alla norma acustica di cui sopra, se mantenuto e impiegato in conformità ai requisiti e ai limiti operativi applicabili.					
19. Data di rilascio 20. Firma					
(¹) Queste caselle possono essere omesse in base alla norma sulla certificazione acustica.».					

Modello AESA 45 - versione 2

ALLEGATO II

L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificato:

(1) l'indice («Indice») è così rettificato:

a) il titolo del punto 21.B.105 è sostituito dal seguente:

(non riguarda la versione italiana)

b) il titolo del punto 21.B.109 è sostituito dal seguente:

(non riguarda la versione italiana);

c) il titolo del punto 21.B.450 è sostituito dal seguente:

«21.B.450 Emendamenti alle premesse di omologazione per l'approvazione di un progetto di riparazione»;

(2) al punto 21.A.15, lettera b), il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6) una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto o dell'UAS o sulla sicurezza della CMU. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 4 del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità;»;

(3) al punto 21.A.93, lettera b), punto 3, il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale applicabili e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto o dell'UAS o sulla sicurezza della CMU; la valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 4 del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e»;

(4) il punto 21.A.147 è sostituito dal seguente:

«21.A.147 Modifiche del sistema di gestione della produzione

Dopo il rilascio del certificato di approvazione dell'impresa di produzione, ogni modifica del sistema di gestione della produzione rilevante ai fini della dimostrazione di conformità o dell'aeronavigabilità e delle caratteristiche di compatibilità ambientale di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU deve essere approvata dall'autorità competente prima di essere realizzata. L'impresa di produzione deve presentare all'autorità competente una domanda di approvazione in cui dimostra che manterrà la conformità al presente allegato.»;

(5) al punto 21.A.165, lettera c), punto 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«inoltre, per quanto riguarda la protezione ambientale, controllare che;»;

(6) al punto 21.A.243, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) L'impresa di progettazione deve elaborare e mantenere una dichiarazione delle qualifiche e dell'esperienza del personale direttivo e delle altre persone responsabili all'interno dell'impresa dell'adozione di decisioni riguardanti l'aeronavigabilità, i dati di idoneità operativa e la compatibilità ambientale. Tale dichiarazione deve essere trasmessa all'autorità competente.»;

(7) al punto 21.A.245, lettera e), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. che vi sia, in relazione alle questioni riguardanti l'aeronavigabilità, i dati di idoneità operativa e la compatibilità ambientale, un coordinamento totale ed efficace tra le divisioni e al loro interno.»;

(8) il punto 21.A.247 è sostituito dal seguente:

«21.A.247 Modifiche del sistema di gestione della progettazione

Una volta concessa l'approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di gestione della progettazione, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell'aeronavigabilità, dei dati di idoneità operativa e della compatibilità ambientale del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU, deve essere approvata dall'Agenzia prima di essere realizzata. L'impresa di progettazione deve presentare all'Agenzia una domanda di approvazione che dimostri, sulla base delle modifiche del manuale proposte, che manterrà la conformità alle disposizioni del presente allegato.»;

(9) il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente:

«21.A.251 Termini di approvazione

I termini di approvazione devono identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU per i quali l'impresa di progettazione è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e caratteristiche di compatibilità ambientale dei prodotti, degli UAS o delle CMU. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO per propulsori ausiliari (*auxiliary power unit* - APU), i termini di approvazione devono contenere anche l'elenco dei prodotti, delle CMU o degli APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell'approvazione DOA.»;

(10) al punto 21.A.432C, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. l'identificazione di tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione;»;

(11) al punto 21.A.701, lettera a), il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14) voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata dimostrata la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili;»;

(12) al punto 21.B.100, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'Agenzia stabilisce il suo livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità connessi alla domanda di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di approvazione di una modifica di maggiore entità, di un certificato di omologazione supplementare, di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di autorizzazioni ETSO per APU. A tal fine procede sulla base di una valutazione di gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità del programma di certificazione. Tale valutazione esamina:

- la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e
- il potenziale impatto di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, dell'UAS e della CMU,

e prende in considerazione almeno gli elementi seguenti;»;

(13) il punto 21.B.105 è sostituito dal seguente:

«21.B.105 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale applicabili e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e li notifica al richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione.»;

(14) il punto 21.B.109 è sostituito dal seguente:

«21.B.109 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale applicabili e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e li notifica al richiedente che presenta domanda di un certificato di omologazione supplementare.»;

(15) al punto 21.B.450, il titolo è sostituito dal seguente:

«21.B.450 Emendamenti alle premesse di omologazione per l'approvazione di un progetto di riparazione»;

(16) il punto 21.B.453 è così rettificato:

a) alla lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) L'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione della conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità a condizione che il richiedente si sia conformato ai punti 2 e 4 della lettera a) e che l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.».
